

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di giugno

Sono presenti i signori:

- **SPELLINI LUIGI**
- **GAROFOLI MAURO**
- **ECCHELI MARIA GRAZIA**
- **ANDERLONI ALESSANDRO**
- **PANZIERA BRUNO**
- **PARONA CATERINA**
- **PELLEGRINI CIPOLLA CARLO**
- **GADIOLI GINEVRA**
- **SCANDOLARA DEBORA**
- **BERTINI SILVIA**

i quali convengono quanto segue:

ART. 1 - E' costituita nel rispetto del Codice civile ed ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS), l'Ente del Terzo Settore denominato:

"CORTE DOGANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

in forma abbreviata "CORTE DOGANA APS"

Qualora l'associazione dovesse iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore potrà fregiarsi altresì dell'acronimo ETS.

L'associazione ha sede legale in Verona, Corte Dogana n. 6.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione di promozione sociale chiederà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed indicherà tale numero di iscrizione negli atti e nella corrispondenza.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività della Associazione

ART. 4

(Finalità)

L'Associazione è espressione dell'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona.

ART. 5

(Attività)

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati e di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri associati sono quelle di cui alle lett. d), f), i), k) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione "CORTE DOGANA APS" non ha scopo di lucro e nasce dal desiderio di portare un contributo alla società contemporanea e, tramite attività sociali, promuovere la libertà di opinione con l'obiettivo di stimolare il confronto, la relazione e l'impegno individuale per una società migliore.

L'Associazione persegue esclusivamente i seguenti scopi:

- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria, teatrale, cinematografica ed artistica in genere, mediante contatti fra persone, enti ed associazioni;
- si propone quale luogo di incontro e di aggregazione, di interessi culturali, di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione "CORTE DOGANA APS", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività.

In particolare:

- ATTIVITA' CULTURALI: convegni, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, teatro, danza, arti figurative, performance e mostre, partecipazione a eventi e manifestazioni, facendo conoscere la città e il fiume, a cui deve genesi e bellezza.
- ATTIVITA' DIDATTICHE e di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratico, corsi di perfezionamento: istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, istituzione ed erogazione di borse di studio e di premi, trasferte, escursioni e viaggi formativi e degustazioni enogastronomiche;
- ATTIVITA' EDITORIALI: pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e di ricerche su radio, televisione, stampa, affissione, blog, siti internet, forum e di tutti i mezzi di comunicazione a disposizione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie per natura alle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Essa si avvale, nello svolgimento della propria attività, in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei soci, ai quali potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e deliberate.

L'associazione può avere partecipazioni in imprese sociali, che condividano le stesse finalità.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere anche attività "diverse" rispetto all'attività di interesse generale, ma sempre nei limiti di cui all'art. 6 comma 1 del CTS.

ART. 6

(Ammissione)

Sono membri dell'associazione i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo e tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e pertanto ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione, ha diritto di

conseguire la qualità di associato, purchè si proponga e si impegni ad osservare il presente statuto, i regolamenti dell'associazione e la normativa vigente in materia.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) *Associati Fondatori*, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

b) *Associati Benemeriti o Onorari*, i quali sono soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, qualità e/o comportamenti meritevoli;

c) *Associati Ordinari*, ovvero tutti gli associati diversi dalle categorie precedenti.

L'Associazione di promozione sociale deve avere almeno sette associati, qualora successivamente alla costituzione il numero diviene inferiore a sette l'APS è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in altra sezione del medesimo.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I membri dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e i libri associativi;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione ai sensi dell'art. 24 co. 3 del codice civile.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto palese, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e con successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- l'Organo di controllo qualora previsto per legge;
- l'Organo di revisione qualora previsto per legge;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita agli associati al recapito risultante dal libro degli associati o tramite pubblicazione di idoneo avviso su un giornalino dell'ente locale o quotidiano locale o altro mezzo idoneo alla diffusione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota annuale associativa.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa, al raggiungimento delle soglie di legge;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo può predisporre dei regolamenti attuativi per la più precisa disciplina di uno o più dei suoi ambiti da far approvare all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 2 (due) a 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 (cinque) e sono eleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi dei membri del consiglio direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile e l'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza del voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo viene convocato mediante avviso spedito all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'associazione da ciascun consigliere, indicante il luogo, la data, l'ora e le materie all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere spedita almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche senza formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo, ove nominato.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato con l'atto costitutivo o successivamente dal Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione utile da e tra i suoi componenti.

Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione ed il consigliere così eletto scade unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero consiglio e i consiglieri rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per l'elezione dei nuovi consiglieri, i quali rimangono in carica per il tempo che residua alla scadenza originaria del mandato.

ART. 15 **(Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli associati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In mancanza anche del Vicepresidente, le funzioni di presidente saranno assunte dal consigliere più anziano di nomina.

ART. 16 **(Segretario – Tesoriere)**

Il Segretario-Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;

Compiti del segretario-tesoriere sono:

- redigere i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- tenere aggiornata la contabilità dell'Associazione;
- predisporre le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'elaborazione del Consiglio Direttivo;
- tenere la cassa; i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente o, in mancanza, del Vice-Presidente;
- predisporre e tenere l'inventario di tutti i beni immobili e mobili che appartengono all'Associazione.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo viene nominato solo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' un organo monocratico.

Quando nominato può farne parte esclusivamente un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 persone, è nominato dall'assemblea dei soci scelti tra gli associati e non.

Dura in carica 5 anni e i suoi membri sono eleggibili per 5 mandati.

I Probiviri svolgono funzioni:

- a. a) arbitrali;
- b. b) interpretative della normativa associativa;
- c. c) di riesame delle domande di adesione all'Associazione non approvate o rigettate dal Consiglio Direttivo;
- d. d) di vigilanza generale.

I Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- . quote annuali associative;
- . contributi pubblici e privati;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . beni immobili e mobili soggetti o non soggetti a registrazione;
- . rendite patrimoniali;
- . proventi di attività marginali di carattere produttivo e/o commerciale;
- . attività di raccolta fondi;
- . rimborsi da convenzioni;
- . ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Beni e patrimonio iniziale)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.

Il patrimonio iniziale, costituito da un deposito monetario liquido, è di Euro 15.000 (quindicimila).

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio direttivo.

L'adesione dell'associato non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o apporti ulteriori rispetto alla quota annuale.

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominato, effettuato dall'associato all'Associazione, non è in nessun caso ripetibile, neppure per scioglimento dell'associazione, morte estinzione recesso o esclusione.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e assume l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dal CCNL che il Consiglio Direttivo riterrà di applicare.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Altri organismi)

L'Associazione, al fine di meglio perseguire le proprie finalità, su proposta del Consiglio Direttivo e previa approvazione da parte dell'Assemblea, può stipulare protocolli di intesa, dar vita ad altri organismi operativi e gestionali, comitati di indirizzo, nonché partecipare ad altre associazioni nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in via esplicativa e non esaustiva agli art. 14 e seguenti del codice civile.

Le spese del presente atto e della sua registrazione sono a carico dell'Associazione.